

Delibera n. 29 del 16 LUG. 2013

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Dirigente ad interim del Settore I

Il Dirigente del Settore II

La presente deliberazione è stata approvata e sottoscritta nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal19 AGO. 2013..... al24 AGO. 2013... ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;

Andria,

19 AGO. 2013

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria,

19 AGO. 2013

Il Segretario Generale

Per collazione



PROVINCIA
di
BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 55, DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

N. 29 DEL 16 LUG. 2013

OGGETTO: Razionalizzazione organismi di controllo interno: Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

L'anno duemila Dieotto addi 16 del mese di LUGLIO

nella sede della Provincia, il Presidente della Provincia avv. Nicola Giorgino, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge 7 aprile 2014, n.56, con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Maria de Filippo;

Su proposta e previ pareri favorevoli di regolarità tecnico – amministrativa e contabile del Dirigente ad interim del Settore I Segreteria Generale Anticorruzione Trasparenza Affari Generali e del Dirigente ad interim del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Patrimonio e Provveditorato, Personale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e su relazione del Presidente della Provincia Barletta Andria Trani, avv. Nicola Giorgino

PREMESSO che:

- con l'entrata in vigore della legge n. 56/14, c.d. Legge Delrio, è stato avviato il processo di riforma delle Province Italiane volto alla trasformazione delle stesse in enti di secondo livello con funzioni di area vasta, ponendo l'obbligo in capo allo stato ed alle regioni di individuare in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni non fondamentali oggetto del riordino e le relative competenze da trasferire ad altro ente;
- In tale processo di riassetto istituzionale, l'esito del Referendum Costituzionale del 4 dicembre u.s., ha segnato una fase decisiva, salvaguardando la rilevanza costituzionale delle Province e aprendo nuovi scenari, che vedono tali enti strutturati secondo innovativi modelli organizzativi.
- tale quadro normativo non contiene, tuttavia, una definizione puntuale del riordino delle competenze connesse alle funzioni non fondamentali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge n. 56/2014;
- Invero, con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31, il Consiglio regionale della Puglia pur avendo approvato la legge per il riordino delle funzioni delle province, riassegnando le funzioni non fondamentali alla Regione ed ai Comuni e fissando al 30 luglio 2016 il termine ultimo per il trasferimento delle medesime, non ha, allo stato attuale, concluso il complesso processo di riordino;
- La Provincia di Barletta Andria Trani, inoltre, non ha beneficiato degli effetti di tale riforma, poiché molte delle funzioni avocate dalla Regione, vengono esercitate ancora dall'Ente, con una capacità finanziaria che è stata di fatto azzerata, a parità di funzioni da svolgere, tanto da indurre l'Ente ad avviare azioni per recupero delle somme anticipate in relazione a funzioni sulle quali doveva essere già conclusa la fase di surroga da parte di Regione e Stato;
- Ed ancora, l'entrata in vigore delle Leggi di stabilità che si sono succedute dal 2014 ad oggi, ha determinato una notevole riduzione delle risorse finanziarie e organizzative che ha imposto la necessità per l'Ente di proseguire ulteriormente nel processo di revisione della struttura organizzativa;
- è, dunque, in atto un radicale processo di cambiamento dell'ente locale "Provincia" al quale si aggiungono i provvedimenti legislativi che hanno più in generale, inciso in maniera significativa sulle pubbliche amministrazioni caratterizzando e finalizzando l'azione amministrativa verso obiettivi di efficienza ed efficacia, nel rispetto del principio di contenimento dei costi;
- si pensi, ad esempio, alla disposizioni di cui alla legge di stabilità per il 2015, le quali hanno imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", mediante l'adozione dei Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

RITENUTO, pertanto, opportuno, nell'ambito di tale quadro normativo, ed in linea con gli indirizzi già forniti dal Presidente pro tempore della Provincia con nota prot. n. 17608 del 19.04.2016, di procedere alla



razionalizzazione degli organismi esterni di controllo della Provincia attraverso misure di accorpamento dei medesimi e/o di riduzione dei relativi componenti nell'ottica del contenimento degli oneri gravanti sul bilancio dell'ente;

CONSIDERATO che:

- l'Organismo Indipendente di Valutazione è attualmente composto da n. 3 componenti ai quali è riconosciuto un compenso equiparato a quello attribuito ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta deliberazione di Giunta n. 24 del 22.02.2010;

- nello specifico, il Regolamento transitorio per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, approvato con la richiamata delibera di Giunta n. 24, del 22.02.2010, prevede all'art. 2, che *"1.I componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance sono nominati dal Presidente dell'Ente, previa valutazione dei relativi curricula, per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. 2.L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance è composto da tre componenti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui uno in qualità di Presidente, ovvero da due componenti con i medesimi requisiti e dal Segretario Generale dell'Ente, in qualità di Presidente. I relativi curricula saranno trasmessi per opportuna conoscenza alla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, del D.lgs. n. 150/09. 3.Le sedute sono valide con la presenza di due componenti."*;

- tuttavia, l'art. 14, della legge n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., nell'istituire e disciplinare le attività dell'OIV, prevede al comma 2-bis che *"L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica"*;

- ad oggi, pur non essendo intervenuta alcuna definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, dei criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica, è da ritenere che - in attesa di detta definizione e dell'accordo in sede di Conferenza unificata, previsto dal nuovo articolo 16 del Dlgs 150/2009 - che le amministrazioni possano comunque definire regole interne che prevedano la composizione monocratica;

CONSIDERATO altresì che:

- con il D.P.R. 9 maggio 2016 n.105 "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni", sono state approvate le regole per il trasferimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica,

ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 90/2014, tenuto alla promozione e coordinamento delle attività di misurazione e valutazione della Performance in conformità con i criteri e le modalità puntualmente dettagliate all'art. 2 del citato DPR n.105/2016;

-sempre con il medesimo D.P.R. è stata ridefinita (all'art.6 del DPR n.105/2016) la disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), di cui all'art. 14 del Digs. n. 150/2009, prevedendo, in particolare, che i componenti di tale organismo (monocratico oppure collegiale, composto da tre soggetti) siano nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

-ed ancora, all'art. 1 comma 3 del precitato DPR n.105/2016 è espressamente previsto che "Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli Enti Locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009";

- l'art. 3. c.4 dello stesso Decreto dispone "Il Dipartimento identifica strumenti e modalità di raccordo tra l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni e le attività delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e il Dipartimento della Funzione Pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo per quanto di competenza delle Autonomie territoriali";

- con la nota circolare prot. n.37249, del 14.07.2016, il Dipartimento, della Funzione Pubblica ha chiarito che la predetta disposizione si applica a partire dai rinnovi degli Organismi Indipendenti di Valutazione successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale che individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale dell'OIV, come previsto dall'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 105 del 9/5/2016, e che i componenti degli organismi già nominati restino in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati;

- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 (divenuto efficace 10.01.2017) ad oggetto "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organi Indipendenti di Valutazione della Performance", ha fissato nel dettaglio tutti i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui trattasi, le modalità operative per le candidature e il meccanismo di funzionamento per l'attribuzione degli incarichi;

-ed ancora, con la nota Circolare del 10 gennaio 2017 , la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione della Performance, ha stabilito la conclusione della c.d. "fase transitoria" di cui alla citata nota circolare n.37249 del 14.7.2016, a decorrere dal 10 gennaio 2017, per effetto della pubblicazione sul Portale del D.M. del 2.12.2016;

- nella citata nota, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha, altresì, chiarito che:



-a decorrere dalla medesima data il Dipartimento della Funzione Pubblica non rilascia più il parere per la nomina degli OIV secondo la previgente disciplina di cui articolo 14, comma 3, del citato D.Lgs. n. 150 del 2009;

-l'iscrizione nell'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione, presso le Amministrazioni individuate dall'articolo 1 comma 2, del citato D.M del 2 dicembre 2016 ovvero Amministrazioni, Agenzie ed Enti Statali, anche a ordinamento autonomo e che le stesse Amministrazioni pubblicano gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti sul Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 7, comma 5, del citato DM);

-le amministrazioni diverse da quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del citato D.M del 2 dicembre 2016 (n.d.r. tra gli altri gli Enti Locali) valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al D.Lgs.n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M 2 dicembre 2016.";

VALUTATA, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, l'opportunità di procedere - nell'ottica del contenimento dei costi gravanti sul bilancio dell'Ente e nella finalità di aggiornare la disciplina regolamentare interna in ordine all'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione - all'approvazione del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione", allegato (all. A), al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che:

- l'allegato Regolamento, prevede - al fine di conseguire risparmi di spesa - l'istituzione dell'OIV in forma monocratica, in considerazione delle dimensioni di questa Provincia, trattandosi di Ente con meno di 250 dipendenti;

RITENUTO, pertanto, opportuno riconoscere al componente OIV un compenso equiparato a quello attribuito al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTI:

- l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 4 che elenca le competenze dell'O.I.V.;
- la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 12 del 27 febbraio 2013, che individua i requisiti, le condizioni e le cause ostative alla nomina di membro O.I.V. nonché il relativo procedimento;

- il d.l. n. 90/2014 che trasferisce le funzioni dell'ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016 recante il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 con il quale è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
- la successiva circolare interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3550 del 19.01.2017;
- il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2017 che modifica l'art. 10 comma 1i del decreto ministeriale del 2 dicembre 2016;
- il Regolamento sull'ordinamento transitorio degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Barletta – Andria – Trani, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 32 del 18.12.2009, che all'art. 6 ha previsto di porre il controllo dell'attività gestionale del personale dirigenziale in capo all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009;

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014

VISTI:

- la proposta di deliberazione innanzi riportata;
- la L. n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e funzioni dei Comuni";
- l'art. 1, comma 55, della L. n. 56/2014 in forza del quale "*Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto*";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim del Settore I Segreteria Generale, Anticorruzione Trasparenza Controlli, Affari Generali della Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione Economica - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;



DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione”, allegato A, che costituisce parte integrale e sostanziale al presente provvedimento;
2. di stabilire che il compenso da riconoscere all’OIV - istituito in forma monocratica al fine di conseguire risparmi di spesa ed in considerazione delle dimensioni della Provincia – è equiparato a quello attribuito al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. di dare atto, che il presente provvedimento comporta riflessi finanziari diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. nn. 267/2000 e s.m.i.;
4. di demandare al Dirigente del Settore Segreteria Generale, Anticorruzione Trasparenza Controlli Affari Generali nonché al Dirigente del Settore Programmazione economico – finanziaria e Patrimonio, l’adozione di ogni adempimento connesso e consequenziale all’adozione e all’attuazione del presente;
5. di disporre la pubblicazione del “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione” sull’albo pretorio on line nonché all’interno della sezioni “Regolamenti” ed “Amministrazione Trasparente/sottosezione Disposizioni generali/atti generali” del sito istituzionale dell’Ente.



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e che deve essere pubblicato sul sito web della Provincia.

Il sottoscritto, Responsabile dell'istruttoria, conferma che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Andria, li

P.O.
avv. Annamaria Basso



Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere parere sull'atto, conferma che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'espressione di pareri sul presente atto.

Andria, li

IL DIRIGENTE SETTORE I
dott.ssa Maria de Filippo

